

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1387}

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 6 settembre 2023 (v. stampato Senato n. 684)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**LA MARCA, ALFIERI, FINA, ROJC, RANDO, CAMUSSO, DELRIO,
VERDUCCI, LOSACCO, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, PARRINI, MAR-
TELLA, D'ELIA, SENSI, COTTARELLI, LORENZIN, VERINI, ROSSO-
MANDO, NICITA**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27
maggio 2016

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 settembre 2023*

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1 sono valutati in euro 10.000 ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo medesimo, è autorizzata la spesa di euro 231.600 annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante riduzione, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero de-

gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausole finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI COSTA RICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, qui di seguito denominati le Parti,

DESIDEROSI di promuovere e di rafforzare la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo a rinsaldare e intensificare i legami di amicizia tra i due Paesi,

CONSAPEVOLI che tale cooperazione contribuirà ad una più profonda conoscenza reciproca in campo culturale, scientifico e tecnologico, a vantaggio dello sviluppo economico e sociale di entrambe le Parti,

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, nel rispetto della normativa nazionale e degli impegni internazionali esistenti, in particolare, per la parte italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e la promozione della propria lingua e del proprio patrimonio culturale nel territorio dell'altra Parte, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità.

Entrambe le Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali e didattiche che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del patrimonio culturale dei due Paesi.

ARTICOLO 2

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni scolastiche, Università e altri Istituti d'Istruzione Superiore e di formazione continua, attraverso l'intensificazione delle intese interscolastiche e interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e cultura dell'altra Parte nelle Università, negli Istituti di istruzione e di formazione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 3

Le Parti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, di banche dati, di materiale multimediale e di esperti, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.

ARTICOLO 4

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Per il miglior uso delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche investite, le Parti potranno stimolare la partecipazione di altri Paesi alla realizzazione di programmi e progetti attuati nell'ambito del presente Accordo. Allo stesso modo, e quando ciò sia possibile, le Parti favoriranno l'inserimento di progetti bilaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

Laddove ritenuto opportuno, le Parti potranno propiziare, la partecipazione anche di altre istituzioni pubbliche o private, le cui attività incidano direttamente sulle aree di cooperazione, allo scopo di rafforzare i meccanismi tendenti ad una effettiva attuazione del presente Accordo e dei relativi Programmi Esecutivi.

ARTICOLO 5

Le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali, università e altri istituti d'istruzione superiore attraverso accordi specifici.

ARTICOLO 6

Le Parti rafforzeranno, altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche e sulle loro evoluzioni per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

ARTICOLO 7

Entrambe le Parti si impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di formazione e di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime e sulla loro evoluzione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atti a determinare i principi e i criteri di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio, rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori dei propri cittadini.

Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento ed equiparazione di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere un apposito accordo in questa materia.

ARTICOLO 8

Ciascuna delle Parti farà in modo che le Università, Istituti di istruzione superiore ed altre Istituzioni umanistiche, artistiche, musicali, scientifiche e tecnologiche, offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte.

ARTICOLO 9

Ciascuna delle Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni anche attraverso la concessione di sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica critica e narrativa dell'altra Parte.

ARTICOLO 10

Le Parti favoriranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, e applicate attraverso la promozione della creatività contemporanea per mezzo dello scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività. Le Parti si impegnano altresì a collaborare nell'attuazione delle disposizioni presenti nella convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.

ARTICOLO 11

Le Parti incoraggeranno ogni collaborazione in campo radiotelevisivo, con particolare riguardo nel settore dei nuovi media.

ARTICOLO 12

Le parti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali.

Le parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia.

A tale scopo, le Parti promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.

ARTICOLO 13

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno ai principi previsti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.

ARTICOLO 14

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Le Parti potranno altresì incoraggiare iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

ARTICOLO 15

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche pubbliche e private dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare negli ambiti della tecnologia dell'informazione e della multimedialità applicata, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica e delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura e dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia, dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ciascuna delle due Parti potrà sottoporre alla valutazione dell'altra, in qualsiasi momento e per via diplomatica, progetti specifici di cooperazione per la loro analisi ed approvazione.

ARTICOLO 16

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte. Particolare attenzione sarà posta alla collaborazione tra le Parti in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

ARTICOLO 17

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza, la mobilità e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte, che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 18

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali firmati da entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

ARTICOLO 19

Le Parti istituiranno una Commissione Mista Culturale, Scientifica e Tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere i programmi esecutivi pluriennali e di valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 20

Ogni controversia sorta fra le Parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica.

ARTICOLO 21

Il presente Accordo avrà durata illimitata ed entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si comunicano, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste per la sua entrata in vigore.

Le Parti potranno denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento, notificando la denuncia tramite via diplomatica all'altra Parte. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica all'altra Parte.

La cessazione del presente Accordo non inficerà gli eventuali programmi e progetti in esecuzione, che proseguiranno fino alla loro conclusione definitiva, salvo diverso accordo contrario tra le Parti.

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso, tramite la via diplomatica.

Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dal primo paragrafo di questo articolo.

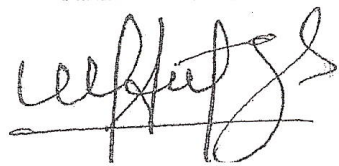
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 27 maggio 2016 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**
Il Sottosegretario dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo
Ilaria Borletti Buitoni



**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA**
Il Ministro degli Affari Esteri
Manuel A. González Sanz



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0051380